

ANCE

FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL

Roma, 4 giugno 2010

*On. Maurizio SACCONI
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma*

Gentile Ministro,

l'Ance e le sottoscritte Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni pongono alla Sua attenzione una problematica connessa all'applicazione dell'art. 1, co. 1 della L. n. 427/75, relativa alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia.

Per il comparto edile, la citata norma prevede che dopo le prime tredici settimane di sospensione a zero ore, i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria possano essere prorogati, eccezionalmente, per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, ma solo nel caso in cui vi sia una ripresa dell'attività lavorativa ad orario ridotto.

Diversamente, per il settore industria in genere, l'art. 6 della L. n. 164/75 prevede che i periodi di proroga successivi alle prime tredici settimane siano concessi a zero ore, ossia a sospensione totale dell'attività lavorativa.

Il diverso trattamento riservato dalla disposizione normative, aggravato dall'attuale stato di crisi economica in cui versano le imprese del settore delle costruzioni, limita notevolmente l'utilizzo delle proroghe, producendo, così, gravi conseguenze per il comparto delle costruzioni dove è particolarmente difficile, per le peculiarità delle lavorazioni, che si possano prevedere periodi di cassa ad orario ridotto piuttosto che a zero ore.

Al riguardo, si deve anche considerare che, a fronte di una disciplina normativa meno favorevole, le imprese edili versano un contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria pari al 5,20%, notevolmente superiore rispetto a quello versato dalle imprese degli altri comparti industriali (1,90% - 2,20%).

In virtù di quanto sopra, le parti nazionali del settore delle costruzioni, sottopongono alla Sua attenzione la necessità di voler introdurre, anche nel settore delle costruzioni, ad esclusione della causale riconducibile agli eventi meteorologici e limitatamente alle richieste dei periodi di proroga, analogo sistema, ivi compresa la previsione di cui all'art. 5 della L. n. 164/75.


Con la procedura di consultazione, sarebbero evidenziate le cause che impediscono la ripresa parziale dell'attività che al momento della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sembrava possibile.



Ferma restando la facoltà per le imprese di poter continuare ad usufruire dei periodi di proroga della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ad orario ridotto, con le stesse modalità previste dall'art.1 della legge n. 427/75, l'introduzione della procedura di consultazione sindacale in edilizia, nei casi di periodi di proroga a zero ore e alle condizioni citate, potrebbe trovare la propria ragione d'essere in un atto amministrativo, da rendere operativo tramite una circolare dell'Inps, preceduta da una nota del Ministero del Lavoro.

Con il medesimo intervento amministrativo, si potrebbe altresì chiarire che il criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tiene conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e che una settimana si può considerare fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta, sia riferito a tutte le causali previste per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, compresa quella relativa agli eventi meteorologici.

Pertanto, a circa un anno di distanza dalla istituzione del Tavolo di confronto costituito a seguito degli Stati Generali delle Costruzioni, Le chiediamo la riattivazione dello stesso per affrontare e chiarire le problematiche su esposte, anche in considerazione della improrogabile urgenza imposta dal perdurare degli effetti della crisi che sta attraversando il settore.

Con i più cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI


FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL
